



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 37

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

INTERROGAZIONI

198^a seduta: giovedì 22 ottobre 2020

Presidenza del presidente **OSTELLARI**

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	<i>Pag. 3, 7, 9 e passim</i>
DAL MAS (<i>FIBP-UDC</i>)	6
GIORGIS, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	3, 7, 9
PILLON (<i>L-SP-PSd'Az</i>)	8, 14
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	16

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01941, presentata dal senatore Dal Mas.

GIORGIS, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, in merito all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto relativo alle gravi problematiche connesse alla situazione del personale amministrativo presso l'Ufficio della procura della Repubblica di Gorizia, si premette che la scopertura media nazionale del personale amministrativo è attualmente del 24,88 per cento, tenuto conto del personale in comando da e verso altre amministrazioni, e del 25,39 per cento sulla base dei posti coperti; il riferimento è la pianta organica del 19 giugno 2019, n. 99 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

Si premette inoltre che il distretto di Trieste comprende 24 uffici giudiziari ripartiti in quattro circondari: Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, come risultanti a seguito della definizione della nuova geografia giudiziaria per effetto dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, e successive modifiche e integrazioni.

Nell'intero distretto rispetto a una pianta organica di 844 unità, sono presenti 591 dipendenti, tenuto conto anche delle posizioni di distacco e comando, con una copertura di scopertura media del 29,98 per cento.

Il quadro normativo più recente ha permesso di predisporre una serie di misure indirizzate a migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari mediante l'utilizzo di tutte le soluzioni possibili per incrementare le risorse umane: mobilità volontaria, mobilità obbligatoria, scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni, riqualificazione del personale già in servizio, assunzione mediante concorso.

Sulla base delle normative intervenute le assunzioni realizzate nel distretto di Trieste negli ultimi anni risultano in numero di 115, come si evince dalla tabella che segue, e segnatamente: 16 posti coperti per mobilità volontaria; 4 posti coperti per mobilità obbligatoria riservati al personale di Area vasta e Croce Rossa; 9 posti coperti con altre modalità di assunzione; 3 posti coperti per altre modalità di scorrimento; 83 posti di

assistente giudiziario coperti con i vincitori e gli idonei del concorso a 800 posti comprensivi dei 6 posti scelti dagli idonei al concorso per assistenti giudiziari da ultimo scorrimento.

Con provvedimento del direttore generale del 29 settembre 2020 è stato disposto lo scorrimento definitivo della graduatoria del concorso a 800 posti di assistente giudiziario e sono nella disponibilità di scelta delle sedi per il distretto in esame ben 18 posti distribuiti nei vari uffici giudiziari. I neoassistenti prenderanno possesso della sede scelta in data 11 gennaio 2021.

Al fine di consentire l'esaurimento integrale della graduatoria del concorso a 800 posti di assistente giudiziario, l'amministrazione ha inoltre ampliato di 194 unità la dotazione organica del profilo di assistente giudiziario con decreto ministeriale del 20 luglio 2020. In questo modo sono state riequilibrare le diverse qualifiche professionali rispetto ai flussi di lavoro degli uffici. Nel distretto triestino vi è stato un incremento di 6 unità di assistente giudiziario.

Con il provvedimento del direttore generale del 16 luglio 2020 è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato mediante ultimo scorrimento dei residui 837 candidati risultati idonei al concorso per 800 posti di assistente giudiziario, i primi 500 dei quali hanno già firmato il contratto individuale di lavoro presso l'ufficio di destinazione il 28 di settembre. I 6 posti scelti dagli idonei assistenti negli uffici giudiziari dislocati in tutto il distretto sono stati coperti.

Sulla base di quanto disposto dall'ultimo provvedimento del direttore generale del 29 settembre 2020 che segna lo scorrimento finale della graduatoria del concorso per assistenti giudiziari, i restanti 333 idonei prenderanno possesso della sede scelta l'11 gennaio 2021. Per il distretto in esame sono nella disponibilità di scelta degli idonei ben 18 posti distribuiti nei vari uffici giudiziari.

Riguardo la procedura di riqualificazione del personale in servizio – cancellieri e ufficiali giudiziari – di cui ai bandi del 19 settembre 2016 con l'ultimo scorrimento della graduatoria, con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del 6 agosto 2020 per la copertura di 739 posti, i vincitori in servizio negli uffici dell'intero distretto triestino sono stati complessivamente 25 (18 cancellieri e 7 ufficiali giudiziari) inquadrati rispettivamente in funzionari giudiziari e funzionali UNEP. I medesimi hanno mantenuto le sedi di servizio di rispettiva appartenenza e sono stati convocati il giorno primo ottobre per la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Con provvedimento del 18 febbraio 2019 è stato avviato l'interpello straordinario per il profilo di assistente giudiziario rivolto al personale in servizio, secondo quanto previsto dall'accordo sindacale del 27 marzo del 2007, nel distretto di Trieste è stato individuato e coperto un posto.

Per quanto concerne le posizioni dirigenziali su 8 posizioni previste nell'intero distretto 6 sono coperte con incarico di titolarità e una con incarico di reggenza; la posizione vacante presso l'ufficio della procura

della Repubblica di Trieste è stata pubblicata nel bando per l'interpello del 7 ottobre e la procedura è in corso.

Ciò premesso la procura della Repubblica presso il tribunale di Gorizia prevede un organico di 28 unità di personale con 17 presenti e una scopertura del 39,29 per cento. Si registra una scopertura nei profili di assistente giudiziario (due su quattro), operatore giudiziario (uno su sei) e di conducente di automezzi (uno su quattro); risultano totalmente scoperte le posizioni di direttore amministrativo e funzionario giudiziario. Non si registrano invece scoperture per i profili di cancelliere e ausiliario.

Nella procura è stato assunto un assistente giudiziario per scorrimento della graduatoria del concorso a 800 posti ed è stato messo nella disponibilità di scelta degli idonei assistenti giudiziari un posto presso l'Ufficio della procura della Repubblica a saturazione del profilo per lo scorrimento della graduatoria disposto in data 29 settembre 2020. La presa di possesso dei neoassistenti, come detto, è prevista per l'11 gennaio 2021.

La direzione generale del personale e della formazione ha peraltro già da tempo focalizzato la sua attività sull'incremento delle risorse umane presso gli uffici giudiziari. Quelli del distretto di Trieste si sono giovati in particolare di nuove e valide risorse ed energie, compreso il rilevante apporto di professionalità assicurato dagli assistenti giudiziari recentemente assunti e potranno beneficiare di ulteriori unità di personale in via temporanea e strettamente connesse con esigenze contingenti mediante il ricorso da parte degli organi di vertice distrettuale all'applicazione temporanea di personale, ai sensi dell'articolo 20 dell'accordo sulla mobilità interna del 15 luglio 2020.

Nel comprendere le criticità rappresentate giova ribadire l'attenzione di questa amministrazione alle problematiche relative al personale amministrativo. L'impegno profuso ha determinato la quanto mai auspicata inversione di tendenza in materia di concorsi pubblici non più banditi per almeno un ventennio.

Per il periodo 2019-2021 le previsioni di investimento sull'assunzione di personale amministrativo hanno tenuto conto della situazione delle vacanze attuali e delle cessazioni che si stimano nei prossimi anni. Il programma di assunzioni nel periodo indicato prevede: 8.756 nuovi ingressi, ripartiti tra le aree e i dirigenti di seconda fascia in un piano triennale approvato il 13 giugno del 2019. In base ai diversi strumenti normativi, è stato previsto l'avvio delle procedure concorsuali che seguono: per l'anno 2019, attività in corso, di 2.599 unità: 97 unità di area I (ausiliari); 2.224 unità di area II (105 conducenti, 616 operatori, 1.503 assistenti giudiziari); 266 unità di area III (161 funzionari giudiziari, 105 funzionari tecnico informatico contabili) e di 12 dirigenti.

Per l'anno 2020 di 1.896 unità: 237 unità di area II (237 assistenti tecnici); 1.645 unità di area III (1.400 funzionari giudiziari, 245 funzionari tecnici informatici contabili) e di 14 dirigenti.

Per l'anno 2021 di 4.261 unità: 2.997 unità di area II (297 assistenti giudiziari, 2.700 cancellieri esperti); 1.250 unità di area III (850 funzionari giudiziari, 400 direttori) e 14 dirigenti.

Anche se lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e le relative forme di contenimento del virus hanno rallentato le procedure già avviate e da avviarsi, in ottemperanza al disposto dell'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, relativo alla sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, si evidenzia che, ai sensi del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, questa amministrazione potrà avviare le procedure già autorizzate in modalità semplificata per il reclutamento delle seguenti unità di personale: 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore (area III – F3) di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019; 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area III – F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-*bis*, comma 1, lettera *b*) e 3-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 20 ottobre 2016 in deroga alle modalità ivi previste per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia e Bologna; di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di cancelliere esperto (area II – F3) già autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019.

Nell'immediato è possibile procedere ai seguenti reclutamenti: il 26 luglio 2019 è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale III, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.

Si è conclusa la prima prova preselettiva di tale concorso e la graduatoria è stata pubblicata il 20 novembre 2019 con l'elenco dei 7.021 candidati ammessi alle prove successive del concorso che saranno ricalendrazzate a breve.

Con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 2020 è stata avviata la procedura di reclutamento per 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II-F1 profilo operatore giudiziario con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi. Tutto questo oltre al già citato completato scorrimento della graduatoria del concorso a 800 posti di assistente giudiziario bandito il 18 novembre 2016.

La massiccia pianificazione dell'ingresso delle suddette nuove risorse umane negli organici dell'organizzazione giudiziaria sarà certamente modulata in maniera da tenere in adeguata considerazione le necessità dei singoli uffici.

DAL MAS (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Giorgis anche per la precisione, puntualità e dovizia di particolari con cui ha esposto un tema complicato e complesso. Purtroppo non posso ritenermi interamente soddisfatto della risposta per una ragione molto sem-

plice perché la risposta che lei mi ha dato oggi non va incontro a una precisa domanda che le ho fatto; la procura della Repubblica di Gorizia non ha tre dirigenti funzionari amministrativi previsti nella pianta organica. Non va incontro perché i tempi non collimano; caro Sottosegretario, voi fate riferimento adesso al decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che vi consente procedure semplificate attesa la situazione emergenziale. Per quanto riguarda i famosi 2.329 funzionari amministrativi di cui avete svolto le prove preselettive, non so come li recluterete ora perché o rinunciate alla prova scritta o alla prova orale, ma dovrete prenderli in qualche modo. Vi è infatti un problema di scopertura di circa il 30 per cento sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda i 100 funzionari previsti nell'area del Nord, da quanto mi dice lei, nessuno arriva nel distretto della Corte d'appello della mia Regione, ma a Torino, Milano, Brescia e Bologna.

Il problema concreto rimane e permane e, quindi, nella procura della Repubblica di un piccolo tribunale, di un distretto anche importante perché essendo zona di confine, ha determinate problematiche legate ad un certo tipo di criminalità e presenta una serie di situazioni, non ci sono funzionari amministrativi.

Quindi il procuratore della Repubblica deve guidarsi la macchina, scrivere tutto il resto e fare anche le attività che attengono prettamente alle dirigenze. La scopertura è del 100 per cento e dalla sua risposta non c'è una soluzione al problema. C'è solo un rinvio, un rimando, ben articolato e ben argomentato, a una serie di situazioni che in qualche modo troveranno risposte il giorno di Godot.

La ringrazio comunque per la sua personale attenzione e cortesia.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01324, presentata dal senatore Pillon.

GIORGIS, *sottosegretario di Stato alla giustizia*. Signor Presidente, il senatore interrogante, traendo spunto da notizie di stampa dalle quali sarebbe emerso che presso il tribunale per i minorenni dell'Aquila vengono assunti provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale in violazione delle norme nazionali e sovranazionali ed in mancanza di ragioni di urgenza, chiede quali iniziative di competenza, anche normative, ritenga opportuno adottare nell'ottica di tutela dei minori e di concreta attuazione del diritto all'ascolto; se intenda attivare i propri poteri ispettivi presso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, al fine di verificare i presupposti per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

Ciò premesso, va evidenziato che dopo le riforme operate con la legge 21 marzo 2001, n. 149 e con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 nel procedimento innanzi al tribunale per i minorenni sono stati previsti l'assistenza legale dei genitori, l'ascolto del minore (ormai generalizzato) e la rappresentanza legale del minore nel processo (tramite la figura del curatore speciale); nei casi di urgenza vengono inoltre adot-

tati provvedimenti *inaudita altera parte* che richiedono una istruttoria ai fini della successiva conferma.

Con decreto ministeriale del 22 luglio 2019 è stata istituita, presso questo Dicastero, la Squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori, con gli specifici compiti di effettuare la ricognizione ed il monitoraggio dello stato di attuazione della legislazione vigente in materia di collocamento dei minori in istituti di ricovero e in affidamento eterofamiliare, di rilevare profili di criticità della normativa ed esaminare eventuali proposte di modifica della stessa, di promuovere la creazione di una banca dati nazionale integrata relativa agli affidi familiari, di proporre l'adozione di circolari di armonizzazione e razionalizzazione integrata delle procedure nei diversi settori ordinamenti coinvolti.

Per quanto attiene specificamente ai fatti oggetto di interrogazione, vanno assolutamente smentiti l'ipotizzata adozione di provvedimenti ablativi sulla sola base delle relazioni del servizio sociale, l'asserito mancato ascolto dei minori e dei genitori da parte dell'autorità giudiziaria dell'Aquila. Al contrario, i genitori e i minori sono stati convocati e sentiti dal giudice delegato prima dell'assunzione dei provvedimenti urgenti. Del resto l'ascolto costituisce attività istruttoria propria e sempre espletata, pur in assenza di previsioni normative che ne dispongano l'obbligatorietà ai fini dell'emissione di provvedimenti urgenti, qualora ci si confronti con condotte genitoriali ritenute gravemente lesive dei fondamentali diritti del minore.

Va poi sottolineato che la valutazione dell'urgenza, correlata a quella del pregiudizio potenziale del minore, è attribuita al collegio giudicante e non all'interpretazione di ciascun genitore coinvolto sulla base del suo convincimento e della personale lettura dei fatti, mentre la sovraesposizione mediatica non tutela affatto i minori, ma li espone in modo amplificato a conflitti di lealtà e disagio sociale.

Alla stregua di quanto sopra esposto, preme evidenziare che le competenti autorità giurisdizionali si sono doverosamente attivate per acquisire nella fase istruttoria tutti gli elementi valutati attentamente in sede decisoria.

Dalla complessiva ricostruzione dei fatti non sono pertanto ravvisabili i profili di criticità ipotizzati in interrogazione. Difettando i presupposti per un rilievo di carattere disciplinare a carico di magistrati, il relativo procedimento è stato archiviato.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta che ha voluto dare. La questione che io ho sollevato – che non è l'unica perché ci sono anche altre interrogazioni simili – è legata al fatto che la normativa vigente in materia di ascolto del minore e della famiglia del minore, viene molto spesso disattesa da parte dei tribunali per i minorenni, nei quali la procedura e la sua osservanza sono molto spesso – ahimè – lasciate al buon cuore del magistrato e alla sua sensibilità. Ci sono casi in cui addirittura i procedimenti vengono integralmente delegati a magistrati non togati e poi portati avanti – come sa chiunque

abbia fatto un minimo di diritto di famiglia – nello spregio di tutte le più elementari norme nel codice di rito.

Tali norme non è che sono messe lì così per bellezza, ma hanno un preciso scopo che è quello di garantire il contraddittorio e quando esse non vengono ottemperate si crea un *vulnus*, una lesione alla difesa dei genitori, ma conseguentemente anche alla difesa del figlio. Mi rifiuto infatti di aderire all'impostazione secondo la quale nel procedimento per i minorenni i genitori sarebbero contro il figlio; se i genitori ovviamente sono bene orientati, il bene dei genitori è anche il bene dei figli.

Se si creano queste ferite e questa mancata osservanza della normativa in materia di processo, poi le conseguenze sono che molto spesso i genitori non sanno come risolvere la questione, non sanno come è meglio tutelare l'interesse del loro figlio minore, e si entra poi in un circolo vizioso che porta ad esperienze come quelle che purtroppo un anno fa abbiamo visto balzare agli onori delle cronache.

Il caso singolo concreto, forse in questo caso rileva relativamente poco, mi interesserebbe che il Ministero non solo adottasse la *task force* – siamo nel tempo delle *task force* e sembra che risolvano tutto – ma verificasse anche sui tribunali per i minorenni la stretta osservanza delle norme di rito, delle norme processuali che, come ripeto, sono garanzia per tutte le parti.

Per questa ragione non mi dichiaro soddisfatto della risposta, ferma restando l'assoluta cortesia del Sottosegretario che ha voluto oggi portare la sua parola in Commissione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01360, presentata dal senatore Pillon.

GIORGIS, *sottosegretario di Stato alla giustizia*. Signor Presidente, l'interrogazione 3-01360, proposta del senatore Pillon, introduce un caso specifico per conoscere le iniziative e le soluzioni che il Ministero della giustizia intende promuovere per risolvere la problematica della sottrazione internazionale dei minori.

Va premesso che l'Ufficio delle autorità centrali insediato presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, titolare di funzioni amministrative e di assistenza nell'applicazione su impulso di parte degli studi civilistici di tutela in ambito transfrontaliero dei diritti personali e patrimoniali di famiglia, è deputato a istruire, tra gli altri, i procedimenti di rientro coattivo attivati ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre del 1980, la quale disciplina sul piano privatistico la sottrazione internazionale dei minori infrasedicenni.

In relazione al dato riepilogativo fornito dall'interrogante con riguardo al numero dei bambini condotti forzatamente all'estero e ivi trattenuti, il Ministero non può confermare tale indicazione in quanto priva di elementi cronologici di riferimento. Nell'archivio statistico delle domande pervenute, talora presentate da cittadini stranieri stabilitisi in Italia per invocare il ricongiungimento con la prole di nazionalità non italiana,

confluiscono esclusivamente le richieste formali formulate da coloro che intendono avvalersi della cooperazione gratuita prestata dalle autorità centrali dei Paesi di residenza e di rifugio dei minori contesi, le quali possono trattare – su impulso degli istanti – soltanto i casi di espatrio illegittimo da e verso gli Stati, vincolati all'applicazione della Convenzione dell'Aja nei confronti della Repubblica italiana.

Pertanto sfuggono al censimento statistico dell'ufficio deputato, per evidenti motivi di incompetenza, le pretese di rimpatrio non concretamente esercitabili perché virtualmente dirette verso Stati non aderenti alla normativa internazionale richiamata, nonché le azioni giudiziarie validamente spiegate in via autonoma e diretta dinanzi agli organi giurisdizionali stranieri dai ricorrenti, i quali non sono obbligati ad avvalersi dell'ausilio delle autorità centrali per far valere all'estero le proprie ragioni.

Pare comunque opportuno segnalare che nell'anno 2019 l'ufficio in questione ha ricevuto 110 istanze di domande rivolte a ottenere il ritorno in Italia di minori illecitamente trasferiti all'estero proposte per lo più da cittadini italiani. Il numero delle procedure attive instaurate da persone residenti in Italia prese in carico nell'anno 2019 risulta, quindi, inferiore a quello pervenuto negli anni precedenti (130 nel 2018, 121 nel 2017, 152 nel 2016, 156 nel 2015) secondo una tendenza alla diminuzione graduale che non appare trascurabile in termini percentuali.

Sotto altro profilo si osserva che lo strumento di difesa esperibile nei casi di trasferimento arbitrario dei bambini, fanciulli e adolescenti, in Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja, è rappresentato dall'articolo 8 della stessa normativa internazionale, il quale assegna alle autorità giurisdizionali degli Stati di rifugio la competenza a pronunciarsi in via cautelare sulle azioni astrattamente proponibili in altre forme, anche in via congiuntiva dinanzi ai giudici del Paese di provenienza del nucleo familiare disgregato, di rientro dei minori sottratti in violazione dei diritti di affidamento devoluti a uno dei contitolari della responsabilità genitoriale.

Tale competenza è però limitata alle pretese speciali ripristinatorie promosse in applicazione della Convenzione, introduttive di giudizi di somma urgenza disciplinati dalle norme di rito interno, a cognizione sommaria o comunque semplificata che devono concludersi entro il termine massimo di sei settimane.

L'eventuale provvedimento di accoglimento della domanda di ritorno, spiegato ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, è munito di efficacia esecutiva immediata o differita nello Stato ove opera l'autorità giudiziaria che l'ha emanato, ovviamente coincidente con quello nel cui territorio si trovano i minori al momento della definizione della causa.

Orbene la scelta di attribuire al giudice del Paese ove sono stati illecitamente trasferiti i minori sottratti a una potestà decisoria meramente concorrente di natura cautelare sulle controversie di rimpatrio, risponde alle esigenze primarie di consentire la rapida localizzazione e favorire il pronto rientro della prole contesa nei luoghi di originaria residenza, presso il quale si sono sviluppate le relazioni affettive e familiari bruscamente interrotte dal distacco traumatico da una delle figure parentali di riferi-

mento. Infatti tale soluzione assicura l'intervento dell'ufficio giurisdizionale prossimo in grado di assumere le informazioni più approfondite sulla situazione esistenziale delle persone coinvolte nella vicenda e di adottare decisioni incisive e più facilmente attuabili. Peraltro il peculiare metro di tutela accordato dalla Convenzione, il cui articolo 29 lascia comunque impregiudicata la facoltà alternativa della parte di avvalersi anche degli ulteriori mezzi difensivi disponibili nei singoli Stati contraenti, tra i quali va annoverata in ambito comunitario la pretesa di ritorno esercitabile ai sensi dell'articolo 10 del regolamento comunitario 2021/2003, dinanzi al giudice del luogo di residenza abituale del minore, non esaurisce i rimedi giurisdizionali utilizzabili per neutralizzare le conseguenze del suo espatrio illegittimo.

Invero la consumazione di una sottrazione nell'ordinamento italiano, integra sul piano civilistico una contravvenzione della disposizione dettata dall'articolo 316, comma 1, del codice civile la quale impone che le decisioni di maggiore interesse relative ai figli, ivi compresa quella di individuazione della loro residenza, devono essere prese di intesa tra entrambi genitori. L'inosservanza del precetto codicistico che espone il reo alle sanzioni tipiche privative o limitative della potestà genitoriale, comminate dagli articoli 330 e 333, la cui irrogazione può essere invocata con autonoma domanda giudiziale o con ricorso incidentale qualora pendano tra gli stessi contendenti altri processi di carattere familiare, abilita la controparte a invocare una misura riparatoria in forma specifica, diretta a ristabilire la situazione precedente alla commissione dell'illecito, consistente nella pronuncia di un ordine di rientro del minore indebitamente allontanato dalla sua stabile dimora.

Nondimeno simili decisioni domestiche contenutisticamente identiche a quelle emanate all'estero, secondo i canoni convenzionali, possono essere poste in esecuzione forzata negli altri Stati dell'Unione europea con esclusione del Regno della Danimarca soltanto all'esito di un procedimento giurisdizionale, a contraddittorio eventuale differito, di riconoscimento e dichiarazione di esecutività da promuoversi nel Paese di destinazione, mentre, in un numero ristretto di Stati extracomunitari vincolati alla Convenzione dell'Aja, l'attuazione pratica delle pronunce urgenti di ritorno, rese dai giudici italiani, è disciplinata da altri Accordi internazionali sicuramente meno collaudati e funzionali.

Pertanto l'azione civile di rientro, accordata dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre del 1980, appare lo strumento di reazione più efficace per scongiurare o ridurre, nel più breve tempo possibile, le gravissime conseguenze dell'allontanamento unilaterale dei minori dal contesto socio-familiare in cui sono radicati unitamente ai loro congiunti, in quanto il canale giudiziario nazionale astrattamente percorribile in via alternativa o aggiuntiva non risulta in grado, già in chiave prospettica, di garantire i medesimi risultati quantomeno in termini di celerità.

Non si ravvisano quindi gli estremi per delineare iniziative utili a migliorare la funzionalità dell'efficiente misura civilistica convenzionale repressiva della sottrazione internazionale dei minori, la cui eventuale diffu-

sione a ulteriori Stati nei rapporti con l'Italia richiede l'acquisizione di un'autorizzazione preventiva rilasciata dalla Commissione europea, competente a pronunciarsi al riguardo all'esito di un apposito procedimento d'istruzione.

Infatti, il doloroso fenomeno di sradicamento duraturo dei minori dal luogo di residenza abituale, segnalato dal promotore dell'interrogazione, deriva, nei casi ritualmente denunciati in sede giurisdizionale, dall'operato delle autorità giudiziarie civili straniere le quali possono rigettare la domanda di rientro proposta dall'istante o accoglierla con decisione che rimane inattuata in sede di esecuzione forzata.

Sul punto si precisa che gli aspetti maggiormente problematici degli episodi, purtroppo di ardua prevenzione, di trasferimento illecito all'estero di minori si incentrano essenzialmente sulle difficoltà, statisticamente ricorrenti in alcuni Stati anche dell'Unione europea, ma talora derivanti anche da fattori ostativi occasionali, di ottenimento e di attuazione concreta dei provvedimenti di ritorno reclamati o conseguiti ai sensi della Convenzione dinanzi ai giudici degli Stati di rifugio.

Invero le parti istanti vedono talvolta negate o vanificate sul piano fattuale le loro giuste ragioni, sovente riconosciute pure in decisioni assunte nell'ambito degli ordinamenti nazionali, a causa della protrazione per tempi inaccettabilmente lunghi della permanenza oltre i confini nazionali della prole *in potestate* che vi è stata illegittimamente condotta, di un'esatta interpretazione del regime giuridico convenzionale, oppure di ostacoli insorti nella fase esecutiva delle pronunce di rimpatrio.

Per la risoluzione di tali aspetti critici il Ministero, attraverso l'ufficio competente, le autorità di polizia, i magistrati competenti e gli organi consolari, approfondono costantemente un doveroso impegno che tuttavia, per risultare proficuo, richiede un intervento attivo, pronto ed efficace delle autorità giudiziarie e amministrative estere preposte alla trattazione delle pratiche, sul cui andamento nessun ente italiano è abilitato a interferire in via diretta.

Per completezza di informazione, si ritiene opportuno ricostruire la vicenda che ha dato spunto all'interrogazione della quale l'autorità centrale è stata investita il 19 luglio del 2016 con domanda presentata dal signor Vinciotti per ottenere il trasferimento in Italia della figlia nata in Grecia e ivi stabilmente trattenuta dalla madre di nazionalità greca, tornata provvisoriamente nel Paese di origine allo scopo di partorire, in seguito rifiutatasi di onorare la promessa di fare rientro nella località italiana ove aveva vissuto insieme al consorte fino a poco tempo prima della nascita della piccola.

Ebbene, il fascicolo aperto da questo ufficio è stato archiviato con provvedimento di rifiuto della trattazione adottato il 5 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 27 della Convenzione dell'Aja. Infatti la stessa ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente poneva in evidenza come la bimba, di cui era stata denunciata l'illecita permanenza all'estero, non avesse mai avuto in Italia la residenza abituale, la quale riflette un concetto generale di carattere materiale che individua il centro di integrazione di un minore

nell'ambiente familiare e sociale di riferimento, così per tutte la Cassazione Sezioni unite del 2016, n. 17676. Tale concetto è consacrato, oltre che nella legislazione internazionale della disciplina dei diritti personali e patrimoniali di famiglia, anche nell'ordinamento interno, come criterio di definizione della competenza giurisdizionale per territorio; si vedano al riguardo gli articoli 317-*bis* e 337-*ter* del codice civile. Così l'invocato rimpatrio coattivo di un minore può essere ordinato soltanto per consentire la riconduzione nel luogo di consueta programmata dimora, come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*) della citata Convenzione dell'Aja, integrata in ambito eurounitario, dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento comunitario n. 2201 del 2003.

Al contrario, nel caso in questione, la bimba contesa, nata per decisione condivisa dai genitori all'estero, ma ivi rimasta oltre il termine concordato per effetto dell'iniziativa unilaterale intrapresa dalla madre, non ha mai fatto ingresso in Italia, ove pertanto non poteva essere utilmente richiesto che ritornasse in applicazione della disciplina speciale internazionale vigente in materia di sottrazione. Infatti, il consolidato indirizzo interpretativo dominante tra i giudici degli Stati aderenti alla Convenzione esclude la possibilità di esercitare utilmente l'azione cautelare di rientro, come si è detto di natura ripristinatoria, qualora il fenomeno di allontanamento forzato del minore non ne comporti uno sradicamento materiale dal contesto dove si svolgeva in precedenza o avrebbe dovuto svolgersi, secondo precisi piani familiari condivisi la sua esistenza quotidiana. Tale diffuso orientamento ermeneutico risponde all'univoco tenore letterale e all'altrettanto chiaro apporto sostanziale della normativa internazionale di settore, rende tendenzialmente inutilizzabili le misure specifiche cautelari di tutela nell'ipotesi, come quella di cui ci si occupa, in cui una donna in procinto di dare alla luce un figlio, abbandoni il domicilio familiare comune allorché si trovi ancora in stato di gravidanza, per poi stabilirsi con il lattante in altra Nazione.

Peraltro l'inoperatività nella fattispecie dell'impianto convenzionale di protezione è stata espressamente ravvisata dalla V Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale nella sentenza inoppugnabile n. 111 dell'8 giugno 2017, cui il giudice ellenico remittente investito dalla causa di sottrazione si è poi uniformato, respingendo la domanda cautelare di ricorso promosso dall'istante, ha stabilito che la semplice intenzione comune dei coniugi di fissare in una determinata località la futura residenza del nucleo familiare in procinto di ampliarsi, manifestata nell'imminente venuta al mondo del nascituro, ma in seguito rimasta inattuata per il ripensamento della madre, integra un dato squisitamente virtuale che riflette un elemento indiziario di valenza puramente presuntiva, inidoneo nella sua considerazione isolata, in mancanza dell'adozione di tangibili misure preparatorie a costituire in via anticipata un legame duraturo tra il neonato e l'ambiente in cui ne era stato previsto l'insediamento, ritenuto peraltro incompatibile con l'assenso prestato dal padre alla protrazione, per un arco temporale di estensione apprezzabile, del soggiorno del latitante nel Paese di rifugio.

Pertanto le gravissime conseguenze dell'illecito patito dal nostro conazionale, vittima di una decisione arbitrare del coniuge che ne ha severamente menomato i diritti fondamentali di genitore, la cui violazione avrebbe potuto essere addotta a sostegno di una pretesa privatistica di affidamento esclusivo della bimba, riservata tuttavia alla competenza dell'autorità giudiziaria greca, non sono risultate neutralizzabili ricorrendo ai rimedi processuali contemplati dalla Convenzione dell'Aja e dal regolamento CE 2201/2003, vanamente attivati in difetto dei relativi presupposti giustificativi del ricorrente, il quale è stato recentemente fermato e sottoposto a processo penale all'estero, perché imputato dell'omesso pagamento integrale dei contributi di mantenimento del minore.

In conclusione, si rileva che il diritto del genitore di incontrare con cadenza periodica la prole non convivente residente all'estero, è espressamente tutelata dall'articolo 21 della stessa Convenzione dell'Aja, la quale attribuisce al genitore il potere di richiedere, anche per il tramite delle competenti autorità centrali, l'emanazione o l'esecuzione di un provvedimento di definizione del regime vincolante di visita tra i prossimi congiunti.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto. Sono molto contento che il Ministero abbia deciso di fare un'istruttoria così accurata e approfondita su una vicenda dolorosa, allargando anche l'istruttoria alla situazione più generale dei genitori che si trovano oggi di fatto defraudati del diritto alla genitorialità e, più ancora, dal punto di vista dei figli che si trovano defraudati del loro diritto ad avere la mamma e ad avere il papà. C'è stato sicuramente un impegno da parte di questo Ministero e non posso che esserne assolutamente contento.

C'è un aspetto che però mi permetto di segnalare al Sottosegretario, che con la sua consueta cortesia e efficienza forse potrà portare agli organismi superiori. Mi riferisco alla necessità di chiedere ed ottenere possibilmente che ci si uniformi il più possibile, da parte delle autorità giudiziarie straniere aderenti alla Convenzione dell'Aja, ai principi sanciti dalla Convenzione stessa. Infatti, andando a scorrere la percentuale riportata dal Sottosegretario dei Paesi che meno applicano la Convenzione dell'Aja, si scopre che, per esempio, Paesi come la Repubblica Ceca oppure come la stessa Grecia, sono molto restii ad applicarla; percentualmente i casi in cui le sottrazioni internazionali non si risolvono sono identificabili in alcuni ben precisi Stati.

Quindi un'azione di concerto tra le nostre autorità consolari e il Ministero della giustizia che andasse comunque a segnalare ai Paesi che con maggiore difficoltà si uniformano ai principi della Convenzione dell'Aja, la problematica e la necessità di adeguarsi, a mio avviso, potrebbe essere utile.

Signor Sottosegretario, vorrei portare alla sua attenzione il fatto che c'è anche un'associazione di genitori che hanno subito la sottrazione internazionale del figlio da parte delle autorità della Repubblica Ceca e che si

sono riuniti in associazione, perché sono numerosi. Quindi, con particolare riferimento a questo Paese forse andrebbe attivata una specialissima attenzione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,50.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

DAL MAS. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il procuratore della Repubblica di Gorizia, con nota del 15 luglio 2020, avente ad oggetto «Richiesta urgente di assegnazione di personale amministrativo alla Procura della Repubblica di Gorizia», ha segnalato ai competenti dirigenti ministeriali, nonché al procuratore generale di Trieste, quella che lui stesso definisce una «situazione di estrema difficoltà operativa» della Procura che dirige «per gravi scoperture d'organico che si registrano nei ruoli del personale amministrativo»;

secondo quanto riportato nella missiva, presso la Procura di Gorizia sono vacanti 3 posti di direttore amministrativo (il 100 per cento della pianta organica), 4 posti di funzionario giudiziario (100 per cento della pianta organica), un posto di operatore giudiziario (16,7 per cento della pianta organica) e 2 posti di conducenti di automezzi (50 per cento della pianta organica);

inoltre, per quanto attiene al ruolo di assistente giudiziario (4 posti in pianta organica), un dipendente formalmente assegnato alla Procura presta servizio presso il presidio CISIA di Trieste, un altro è assente per malattia da febbraio 2019 e un altro ancora fruisce dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, e ha trasmesso istanza di assegnazione ad altro ufficio giudiziario per assistenza ad un congiunto disabile;

anche un cancelliere e un operatore giudiziario fruiscono dei benefici della legge n. 104 del 1992, mentre un secondo operatore giudiziario presta servizio *part time*;

a dicembre 2020 sarà collocato in quiescenza un ausiliario che sarà seguito nei primi mesi del 2021 da un operatore giudiziario;

su 28 unità in pianta organica, la Procura della Repubblica di Gorizia opera in assenza di 12 addetti che potrebbero diventare 15 nei prossimi mesi, portando ad una copertura dei ruoli pari ad oltre il 50 per cento;

secondo quanto affermato nella lettera, la «drammatica ed ormai insostenibile carenza di personale amministrativo genera inevitabilmente gravi ritardi e disfunzioni in tutti i servizi dell'Ufficio e, in particolare, nei tempi di definizione dei procedimenti penali frustando sia le legittime aspettative di giustizia delle vittime dei reati che l'osservanza del principio costituzionale della ragionevole durata del processo»;

l'ufficio potrebbe presto trovarsi nell'impossibilità di assicurare l'erogazione dei servizi giudiziari e amministrativi;

ad oggi alcuni servizi della Procura sono inoltre gestiti da dipendenti comandati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, il cui distacco potrebbe terminare nei prossimi mesi;

l'allarme lanciato dal procuratore di Gorizia dovrebbe essere raccolto dal Ministero della giustizia al fine di evitare il blocco delle attività nel territorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti che la situazione sia mutata, e in che modo, dopo il 15 luglio 2020;

se sia possibile garantire alla Procura la disponibilità di un congruo numero di lavoratori e quando;

quale sia il livello di copertura delle piante organiche delle sedi delle procure della Repubblica.

(3-01941)

PILLON. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

da notizie degli organi di stampa locale, si è appreso di anomalie nella trattazione ed assunzione di provvedimenti inerenti ai minori da parte del Tribunale per i minorenni in Abruzzo;

in particolare, sembra essere prassi del Tribunale per i minorenni de L'Aquila assumere gravi provvedimenti, anche ablativi della responsabilità genitoriale e di collocamento dei minori da un genitore all'altro o in comunità, sulla base esclusivamente delle relazioni del servizio sociale territorialmente competente, senza procedere, come imposto dalla normativa nazionale e sovranazionale, alla preventiva audizione del minore ultra dodicenne ed alla convocazione del genitore per l'eventuale contestazione degli addebiti, tutto ciò nonostante non sussistano ragioni di urgenza;

in un caso in particolare, quello del signor G.D. le anomalie sarebbero ancor più gravi in quanto il presidente del Tribunale per i minorenni di L'Aquila avrebbe comunicato al servizio sociale territorialmente competente il contenuto delle decisioni discusse in camera di consiglio, prima ancora che il decreto motivato fosse pubblicato e notificato alle parti o ai difensori; sulla base di tale informale comunicazione, priva di ufficialità, il servizio sociale di Tortoreto, il 2 ed il 10 gennaio 2020, avrebbe tentato il prelievo del minore ultra quattordicenne dall'abitazione dal padre, per collocarlo presso la madre, sebbene avente una fragile capacità genitoriale e condannata anche in grado di appello per abuso dei mezzi di correzione sui figli, con l'ausilio della forza pubblica in divisa;

il minore, sentito da solo dall'agente di Polizia municipale, si sarebbe rifiutato di lasciare l'abitazione paterna, manifestando, a causa di tale modalità di esecuzione, un persistente stato di ansia ed il timore di essere coattivamente prelevato;

la vicenda è particolarmente rilevante, in quanto il padre dei minori, collocatario dei figli in virtù di precedente decreto del Tribunale per i minorenni di Ancona, avrebbe segnalato e denunciato, qualche

mese prima, gravi inottemperanze da parte del servizio sociale affidatario sulla base delle cui relazioni sarebbe stato poi assunto il decreto ora impugnato, senza che l'autorità minorile avesse ritenuto opportuno, nel corso dell'ultimo anno, convocare il genitore per consentirgli l'esplicazione del diritto di difesa e del contraddittorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di competenza, anche normative, ritenga opportuno adottare nell'ottica di tutela dei minori e di concreta attuazione del diritto all'ascolto;

se intenda attivare i propri poteri ispettivi presso il Tribunale per i minorenni de L'Aquila, al fine di verificare i presupposti per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

(3-01324)

PILLON. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che, in data 1° febbraio 2020, il signor Emilio Vincioni, un genitore separato di Sassoferrato (Ancona), recatosi ad Atene per il quarto compleanno della figlia, è stato prelevato dalla Polizia greca ed arrestato. Trasferito in vari posti di polizia durante la notte, solo il giorno dopo ha saputo che il suo arresto era stato provocato da una denuncia della moglie. Lo accusava di versare solo 400 dei 550 euro stabiliti dal giudice greco per il mantenimento della figlia;

è stato liberato dopo un giorno e dovrà presentarsi in tribunale nella capitale greca per essere processato senza avere avuto accesso, né lui, né il suo avvocato greco, alla denuncia e alla documentazione;

il signor Vincioni ha quindi lanciato un appello alle autorità italiane, al fine di essere supportato nel far rispettare i suoi diritti di padre e tutelare i minori italiani portati all'estero da genitori stranieri;

una storia finita male, quella del signor Vincioni, volato in Grecia per festeggiare il compleanno della figlia, e di una donna greca, incontrata nel 2012 ad un *meeting* aziendale su un'isola nel Peloponneso. Il colpo di fulmine si concretizzò in un matrimonio il 1° dicembre 2013 e nella decisione della coppia di vivere a Sassoferrato. Dopo quasi due anni di matrimonio viene concepita la loro figlia, che la moglie decide di far nascere in Grecia, per condividere il parto con la sua famiglia, da dove, però, non rientreranno più, né lei, né la neonata. A nulla sono valsi i tentativi bonari del padre di far tornare mamma e bambina in Italia;

così il signor Vincioni ha chiesto il rimpatrio della minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 dinanzi al giudice greco che però, in procinto di accogliere il ricorso, ha sospeso la decisione rimettendosi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'interpretazione del concetto di «residenza abituale» del neonato; e la Corte lo ha interpretato affermando che il centro degli interessi della minore, proprio perché nata in Grecia, fosse quel Paese, a prescindere dall'intento e dal preciso accordo tra i coniugi di vivere in Italia;

di conseguenza, il tribunale greco ha negato il rimpatrio della bambina e, mentre il Tribunale di Ancona si dichiarava competente per la separazione tra coniugi, ha affermato che, per difetto di giurisdizione, non poteva decidere sull'affidamento e il mantenimento del minore; la moglie ha ottenuto pertanto dalle autorità giudiziarie greche l'affidamento della figlia e l'obbligo per il padre del suo mantenimento;

nonostante a maggio 2019 sia iniziato un processo penale per sottrazione di minore presso il Tribunale di Ancona, la madre è libera di circolare ovunque, anche in Italia, invece il padre è stato arrestato come un soggetto pericoloso;

considerato che ad oggi sono 454 i bambini italiani portati all'estero senza il consenso dell'altro genitore, ovvero 454 vittime innocenti della sottrazione internazionale di minori,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di tutelare i genitori separati e quali soluzioni concrete e definitive ritenga opportuno porre in essere per risolvere la problematica della sottrazione internazionale di minori.

(3-01360)

